

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1486-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 10 marzo 1971

modificato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1971 (V. Stampato n. 3238)

presentato dal Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(MATTEOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 luglio 1971*

Tutela sanitaria delle attività sportive

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La tutela sanitaria di coloro che praticano attività sportive spetta al Ministero della sanità.

L'esercizio di tale tutela viene demandato al Comitato olimpico nazionale italiano, sotto le direttive e la vigilanza del Ministero della sanità.

Art. 2.

La tutela sanitaria si esplica nell'accertamento, mediante visite mediche di selezione e controlli periodici, dell'idoneità generica e dell'attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive, che richiedono elevato e protratto dispendio energetico, o che presentano pericolosità di esercizio in se stesse o per particolari condizioni di ambiente.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, viene stabilito l'elenco delle attività sottoposte al controllo sanitario di cui al primo comma.

L'elenco deve essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è sottoposto a periodici aggiornamenti.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate le norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di esercizio del controllo per le attività comprese nel predetto elenco, anche con riferimento all'età, al sesso ed alla qualifica

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

La tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalità e contenuti corrispondono ai criteri di massima fissati dal Ministero della sanità con il concorso delle regioni stesse.

In attesa che le regioni esercitino le competenze previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia sanitaria, la tutela sanitaria di coloro che praticano attività sportive spetta al Ministero della sanità, che si avvale della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano.

Art. 2.

La tutela sanitaria si esplica mediante lo accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità generica e dell'attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attività agonistica.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive, con particolare riferimento all'età, al sesso ed alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attività, nonché a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta.

I contravventori alle disposizioni contenute nel decreto di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attività, nonché a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta.

I contravventori alle disposizioni dei regolamenti di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000.

La vigilanza per l'applicazione dei regolamenti sanitari emanati per le attività sportive ai sensi del presente articolo è affidata all'autorità sanitaria o al personale appositamente incaricato dal Comitato olimpico nazionale italiano, previo nulla osta del Ministero della sanità.

Art. 3.

È vietato agli atleti che partecipano a competizioni sportive l'impiego, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, delle sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate con il decreto di cui al successivo articolo 5.

È vietato a chiunque di somministrare agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente comma, al fine di modificare artificialmente le energie naturali degli atleti medesimi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Gli organi sanitari designati dalla Regione e, sino al termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, i medici provinciali, possono affidare il compito di effettuare le visite agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici ed ai medici della Federazione medico-sportiva italiana proposti dal Comitato olimpico nazionale italiano, incaricando in linea prioritaria e preferenziale i sanitari che hanno una qualificazione in campo medico-sportivo.

Con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà stabilito il compenso per le visite di cui al presente articolo e per i prelievi di cui al successivo articolo 5.

Art. 3.

Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate col decreto di cui al successivo articolo 7, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Chiunque somministra agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente comma, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione.

Se il fatto è commesso dai dirigenti delle società o associazioni sportive cui appartengono gli atleti, dagli allenatori degli atleti partecipanti alle gare o dai commissari tecnici, l'ammenda è triplicata. L'ammenda è altresì triplicata per coloro che commettono il reato nei confronti dei minori di anni 18.

Art. 4.

Chiunque, in occasione di competizioni sportive, sia trovato, negli spazi destinati agli atleti, alle gare ed al personale addetto, in possesso delle sostanze di cui al preceden-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dal Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi del precedente articolo 2, possono prelevare, prima o dopo la gara, campioni biologici degli atleti e campioni di alimenti e sostanze in possesso degli atleti o di chiunque si trovi negli spazi destinati alle gare, agli atleti ed al personale adetto alle gare.

Gli atleti che, prima della gara, rifiutino di sottoporsi ai prelievi di cui al precedente comma, sono esclusi dalla gara medesima, oltre l'applicazione delle pene di cui al primo comma dell'articolo 4.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al precedente terzo comma, le persone suindicate sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi e da altri laboratori all'uopo autorizzati con decreto del Ministro della sanità.

Quando dalle analisi risulta la presenza delle sostanze di cui al primo comma, il capo del laboratorio trasmette denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica, all'atleta o a chi è stato trovato comunque in possesso delle predette sostanze, il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione viene fatta al dirigente della società ed alla Federazione sportiva competente.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

te articolo 3, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 5.

Gli ufficiali sanitari, i medici condotti ed i medici incaricati delle visite ai sensi del quarto comma dell'articolo 2, possono prelevare, prima e dopo le gare, i campioni di sostanze biologiche degli atleti ammessi alle gare stesse che si trovino negli spazi indicati dal precedente articolo.

L'atleta che rifiuti di sottoporsi al prelievo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

L'atleta che rifiuta di sottoporsi al prelievo è altresì escluso dalla gara con provvedimento dell'autorità sportiva; se la gara ha già avuto luogo, verrà disposto dalla stessa autorità l'annullamento ad ogni effetto della sua partecipazione.

I medici incaricati dei prelievi indicati nel presente articolo sono ufficiali di polizia giudiziaria durante l'espletamento di tali funzioni.

Art. 6.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati con decreto del Ministro della sanità.

Quando dalle analisi risulta la presenza delle sostanze di cui al primo comma dell'articolo 3, il dirigente del laboratorio trasmette immediata denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'atleta o a chi è stato trovato comunque in possesso delle predette sostanze, il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione viene fatta al dirigente della società ed alla Federazione sportiva competente.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione di analisi.

Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di due mesi.

L'Istituto superiore di sanità deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui hanno inizio le operazioni di revisione, assegnando un termine non inferiore a giorni cinque. L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da consulenti tecnici.

In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale presenta, entro quindici giorni, denuncia all'autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di condanna del trasgressore, salvo quanto previsto da altre norme, sono a carico dello stesso tutte le spese di analisi.

Art. 4.

Gli atleti che contravvengono alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Coloro che contravvengono alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Ove il fatto sia compiuto dai dirigenti delle società o delle organizzazioni sportive, dagli allenatori o dai commissari tecnici, la multa è triplicata.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Entro un giorno dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione di analisi.

Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di trenta giorni.

L'Istituto superiore di sanità deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione.

Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore e da un consulente tecnico.

Identico.

Identico.

(V. art. 3).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

La multa è altresì triplicata per coloro che concorrono nel reato ove il fatto si sia verificato nei confronti di minore degli anni 18.

Qualora gli atleti e le altre persone che si trovano negli spazi indicati nel precedente articolo 3 rifiutino di sottoporsi ai prelievi disposti ai sensi del terzo comma del citato articolo, sono puniti con le stesse pene indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Consiglio superiore di sanità, sono stabiliti l'elenco delle sostanze di cui al precedente articolo 3 e le modalità tecniche per il prelievo dei campioni.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro della sanità può procedere, negli stessi modi, a periodiche revisioni.

Art. 6.

Il Comitato olimpico nazionale italiano istituisce, per mezzo della Federazione medico-sportiva italiana, corsi:

1) per il conseguimento del diploma di medico dell'organizzazione medico-sportiva;

2) per il conseguimento del diploma di massaggiatore sportivo, autorizzato anche al massaggio terapeutico. A tali corsi saranno ammessi i candidati in possesso del diploma di scuola media di primo grado.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Comitato olimpico nazionale italiano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti l'elenco delle sostanze di cui al precedente articolo 3, le modalità tecniche per il prelievo dei campioni, la loro conservazione ed i metodi di analisi.

Identico.

Identico.

Art. 8.

Il Ministro della sanità, avvalendosi della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e della Federazione medico-sportiva italiana, istituisce:

corsi di medicina dello sport, ai quali sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato un apposito attestato, il cui conseguimento rappresenta titolo preferenziale per l'attribuzione degli incarichi previsti dagli articoli 2 e 5;

corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

I programmi e l'organizzazione dei corsi devono essere approvati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge possono essere istituiti, in ogni provincia, su iniziativa del Comitato olimpico nazionale italiano e con il concorso di altri enti pubblici o privati o di chiunque vi abbia interesse, centri di medicina dello sport.

Le norme per l'istituzione e per il funzionamento di tali centri vengono stabilite con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo, dell'interno e del tesoro.

Il Ministero della sanità può concedere contributi per l'istituzione e il funzionamento dei suddetti centri, nonchè per la istituzione dei corsi di cui al precedente articolo 6.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a partire dall'esercizio finanziario 1971, è iscritta la somma di lire 50 milioni per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 7.

Art. 9.

I medici in possesso dell'attestato di medico sportivo effettivo della Federazione medico-sportiva italiana, rilasciato ai sensi del-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I programmi, l'organizzazione dei corsi ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 9.

Per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge possono essere istituiti, in ogni provincia, su iniziativa del Ministero della sanità, sentite le regioni e con la collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e di altri enti pubblici e privati, centri di medicina dello sport.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, le norme per l'istituzione e per il funzionamento di tali centri.

Soppresso (V. art. 10)

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a partire dall'esercizio finanziario 1971, sono iscritte:

la somma di lire 240.000.000 per il pagamento delle visite di cui all'articolo 2 e dei prelievi di cui all'articolo 5;

la somma di lire 50.000.000 per il funzionamento dei corsi di cui all'articolo 8;

la somma di lire 50.000.000 per la concessione di contributi per il funzionamento dei centri di cui all'articolo 9.

Art. 11.

Ai fini della presente legge, l'attestato di medico sportivo della Federazione medico-sportiva italiana, rilasciato ai sensi dell'arti-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno sostenere l'esame per ottenere il diploma di cui al punto 1) del precedente articolo 6.

I massaggiatori sportivi, in possesso della licenza prevista dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno sostenere l'esame per ottenere il diploma di cui al punto 2) del precedente articolo 6.

Art. 10.

La legge 28 dicembre 1950, n. 1055, è abrogata e sostituita dalla presente legge.

Art. 11.

All'onere annuo di lire 50 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

colo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, in data anteriore alla pubblicazione della presente legge, è equiparato ad ogni effetto all'attestato previsto dal precedente articolo 8.

I massaggiatori sportivi che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano in possesso della licenza prevista dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, possono ottenere dal medico provinciale, a domanda, da presentare entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il diploma di massaggiatore e massofisioterapista previsto dall'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, previo superamento di un esame davanti ad una Commissione composta dallo stesso medico provinciale, da un medico ospedaliero e da un medico sportivo effettivo della Federazione medico-sportiva italiana.

(V. art. 13).

Art. 12.

All'onere complessivo di lire 340 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971 e per gli anni successivi verrà fatto fronte mediante riduzione di lire 50 milioni dal capitolo 1161, di lire 100 milioni dal capitolo 1168, di lire 40 milioni dal capitolo 1246, di lire 25 milioni dal capitolo 1150, di lire 25 milioni dal capitolo 1167 e di lire 100 milioni dal capitolo 1130 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1971 e dai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno da quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla stessa data è abrogata la legge 28 dicembre 1950, n. 1055.